

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

l'Università luav di Venezia con sede in Venezia, Santa Croce 191, codice fiscale 80009280274, Partita IVA 00708670278, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato - con delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2009 - dal delegato del Rettore, dott.ssa Lucia Basile, Dirigente dell'Area Servizi alla Didattica, nata a Venezia il 27.11.1971 e domiciliata per la carica presso l'Università luav di Venezia - Santa Croce, 191 - 30135 Venezia

E

La azienda/ente **COMUNE DI TRIESTE** con sede legale in PIAZZA DELL' UNITA' D'ITALIA N. 4 - 34121 TRIESTE TS - codice fiscale 00210240321 denominato "soggetto ospitante" rappresentato da TIZIANA TIOZZO nato a TRIESTE (TS) - ITALY - il 11/02/1952, codice fiscale TZTZN52B51L424M

premessso

- a) che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859;
- b) che gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio dell'Università luav di Venezia prevedono lo svolgimento di attività di tirocinio formativo per i propri studenti;

Si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - (Oggetto della convenzione)

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196; dell'articolo 5 del Decreto 25 marzo 1998, n. 142, attuativo dell'articolo 18 su richiamato; dell'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione su proposta di Università luav di Venezia

Articolo 2 - (Finalità e contenuti del tirocinio)

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196, si configura come completamento del percorso di studi e/o di inserimento lavorativo. Persegue obiettivi formativi e/o di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo ma non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor accademico e del tutor aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle coperture assicurative e per la responsabilità civile.

Articolo 3 - (Doveri del tirocinante)

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere, anche successivamente allo svolgimento del tirocinio formativo, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4 - (Assicurazioni e adempimenti informativi)

1. L'Università luav di Venezia (soggetto promotore) assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso compagnie assicurative operanti nel settore, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Il soggetto promotore, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore), previa tempestiva segnalazione, via fax o telegrafica, da parte del soggetto ospitante o del tirocinante stesso.
3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della presente convenzione e dei relativi progetti formativi e di orientamento.
4. Il soggetto ospitante come previsto dall'art. 1180 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), dalla circolare del 14 febbraio 2007 e dall'art. 5 della legge 24 novembre 2010, "Collegato lavoro", ha l'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego di competenza e agli altri organismi autorizzati e accreditati a svolgere le funzioni, in conformità alle norme regionali e a quelle delle province autonome di Trento e Bolzano, l'attivazione di ogni tirocinio, se trattasi di ente ospitante del settore privato, entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del tirocinio stesso. Per le comunicazioni della pubblica amministrazione, entro il ventunesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione del tirocinante al servizio competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro. Nel caso di avvio di tirocinio curriculare (studenti), la legge non prevede le citate comunicazioni.
5. Il soggetto ospitante si impegna a garantire che l'attività di tirocinio si svolga presso strutture aziendali che rispettino le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni.
6. Il soggetto ospitante si impegna a rispettare tutto quanto concordemente previsto nel progetto formativo debitamente sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 5 - (Durata, interruzione e proroga del tirocinio)

1. I tirocini curriculari hanno la durata massima di mesi 12, comprensivi di eventuali proroghe mentre i tirocini post laurea hanno una durata massima di mesi 6, comprensivi di eventuali proroghe.
2. In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati, il tirocinio può essere interrotto sia dal soggetto ospitante, dall'Università, che dal tirocinante, mediante una comunicazione scritta da far pervenire alla controparte almeno 8 giorni prima della effettiva cessazione.
3. Nel caso ci sia la voglia e necessità di prorogare il tirocinio, il soggetto ospitante di comune accordo con il tirocinante, dovrà far pervenire una richiesta scritta all'Università almeno 15 giorni prima della fine del tirocinio.

Articolo 6 - (Durata della convenzione)

1. La presente convenzione, redatta in due originali, uno dei quali è conservato presso l'Università luav di Venezia, l'altro presso gli uffici del soggetto ospitante, entra in vigore all'atto della firma dei sottoscrittori rappresentanti delle parti ed ha la durata di 3 anni ed è da considerarsi tacitamente rinnovata.

La parte che intenda recedere anticipatamente deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata da inviare all'altro contraente con un preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 7 - (Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Venezia.

Articolo 8 - (Trattamento dei dati)

Le parti dichiarano di trattare i dati personali raccolti per la formalizzazione della presente convenzione in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003.

Articolo 9 - (Oneri fiscali e spese di registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Luogo e data

Luogo e data

Per il soggetto ospitante (timbro e firma)

Per il soggetto promotore

Dott.ssa Lucia Basile